

**MICROS AUTOMATION GMBH | SRL**

Industriezone | Zona Industriale 1/A  
39030 Gais (BZ) Italy

**Tel.** +39 0474 550 517

**Mail.** [info@micros-automation.com](mailto:info@micros-automation.com)

[micros-automation.com](http://micros-automation.com)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELL'IMPRESA  
MICROS AUTOMATION SRL**

1. Applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali si applicano tra Micros Automation e persone fisiche e giuridiche (qui di seguito i "Clienti") al negozio giuridico in oggetto e, rispetto ai Clienti aziendali, anche a tutti i negozi successivi anche quando, nel singolo caso, non vi sia fatto espressamente riferimento, in particolare in caso di ordini successivi e integrativi futuri.
- 1.2 Nei confronti dei Clienti aziendali, trova applicazione sempre la stesura delle nostre Condizioni Generali di Contratto (qui di seguito "CGC") in vigore al momento della stipula del contratto, consultabile online sulla nostra homepage [www.micros-automation.co](http://www.micros-automation.co).
- 1.3 Stipuliamo contratti esclusivamente sulla base delle nostre CGC.
- 1.4 Per acquisire validità, condizioni commerciali del Cliente oppure modifiche e integrazioni alle nostre CGC necessitano del nostro espresso consenso che, per i Clienti aziendali, deve essere fornito per iscritto.
- 1.5 Condizioni commerciali del Cliente non saranno accettate nemmeno se, al ricevimento delle stesse, non ci opporremo espressamente.

2. Stipula del contratto

- 2.1. Le nostre offerte non sono vincolanti. Siamo vincolati alle nostre offerte solamente se espressamente definite tali. In caso contrario, s'intendono un invito alla presentazione di offerte. In tali casi, affinché sia perfezionato un contratto è necessaria la nostra conferma scritta dell'ordine.
- 2.2. Promesse, assicurazioni e garanzie da parte nostra o accordi diversi da queste CGC connessi alla stipula del contratto diventeranno vincolanti, per i Clienti aziendali, solo attraverso una nostra conferma scritta. Per l'ambito di fornitura fa fede la nostra conferma d'ordine scritta. Accordi verbali accessori e assicurazioni da parte di nostri collaboratori e rappresentanti necessitano della nostra conferma scritta per acquisire efficacia giuridica.
- 2.3. Il cliente è tenuto a comunicarci le informazioni indicate in cataloghi, listini prezzi, pubblicità in stand fieristici, circolari, messaggi pubblicitari o altri media (materiale informativo) sui nostri prodotti e prestazioni che non siano riconducibili a noi, nella misura in cui egli le ponga a base della sua decisione sul conferirci l'ordine. Così facendo, possiamo prendere posizione in merito alla loro correttezza. In caso di inadempimento da parte del cliente, tali indicazioni non sono vincolanti salvo che esse non siano state espressamente dichiarate (per iscritto nei confronti di clienti aziendali) contenuto contrattuale.

1. I preventivi sono fatti senza garanzia e, salvo diverso accordo scritto in merito, sono gratuiti. In caso di progetti cospicui, si può concordare espressamente un compenso per un preventivo. Qualora segua un ordine con tutte le prestazioni indicate nel preventivo, il compenso per il preventivo sarà accreditato nella relativa fattura. Nel caso in cui, dopo il conferimento dell'ordine, si verifichi un aumento dei costi di entità superiore al 15%, lo comunicheremo immediatamente al Cliente. Qualora si tratti di un superamento inevitabile dei costi inferiore al 15%, non sarà necessaria una comunicazione separata e tali costi potranno essere senz'altro addebitati in fattura.
3. Prezzi
  - 3.1 In generale, i prezzi indicati non devono essere considerati forfettari.
  - 3.2 I nostri prezzi sono da intendersi prezzi netti a cui aggiungere l'IVA nell'aliquota di legge in vigore in quel momento, franco fabbrica o magazzino, a cui si aggiungono i costi per l'imballo, la spedizione ed ev. il montaggio, che viene effettuato ai prezzi validi al momento dell'esecuzione dei lavori. Non siamo tenuti al ritiro del materiale di imballo. Qualora trascorrono più di due mesi tra la conferma dell'ordine e la consegna, abbiamo facoltà di addebitare il prezzo di mercato valido.
  - 3.3 Per le prestazioni disposte dal cliente non coperte nell'ordine originario si ha diritto a un compenso adeguato.
  - 3.4 Il corretto smaltimento ecocompatibile di materiale esausto spetta al Cliente. Qualora ci sia chiesto di provvedere al riguardo con un ordine separato, il Cliente dovrà provvedere a un compenso aggiuntivo adeguato, in mancanza di un accordo al riguardo, nella misura pattuita.
  - 3.5 Abbiamo facoltà, a nostra discrezione, di adeguare i compensi pattuiti nel contratto in caso di variazioni pari ad almeno il 10%, subentrate dopo la stipula del contratto, (a) del costo del lavoro in forza di leggi, regolamenti, contratto collettivo, accordi aziendali oppure (b) di altri fattori di costi necessari all'erogazione della prestazione come ad es. costi dei materiali sulla base di raccomandazioni delle commissioni paritarie o di modifica dei prezzi di mercato nazionali e mondiali delle materie prime, modifiche ai relativi tassi di cambio ecc. L'adeguamento sarà effettuato dell'entità della variazione dei costi di produzione effettivi al momento della stipula del contratto rispetto a quelli al momento dell'effettiva erogazione della prestazione, salvo che non siamo in mora.
4. Pagamento
  - 4.1 I nostri prezzi sono dovuti secondo quanto previsto ai punti 4.2 o 4.3 delle presenti CGC e devono essere pagati entro trenta giorni dalla data della fattura: a tale riguardo, fa fede la data di ricevimento presso di noi. Salvo diversi accordi scritti espressi in materia, i pagamenti ci devono pervenire direttamente senza sconti. I pagamenti a terzi hanno un effetto liberatorio solamente se ne abbiamo autorizzato l'incasso per iscritto.
  - 4.2 In caso di superamento del termine di pagamento, gli abbuoni concessi (sconti, deduzioni e simili) decadono e saranno aggiunti alla fattura.
  - 4.3 Il 40% del compenso è dovuto alla stipula del contratto, il 50% alla consegna e il resto al completamento della prestazione (installazione). Termini di pagamento diversi possono essere concordati con il nostro consenso scritto.
  - 4.4 Qualora l'installazione dell'ordine non sia effettuata da noi, essa deve avvenire entro 14 giorni dalla consegna.
  - 4.5 La facoltà di detrarsi uno sconto necessita di un esplicito accordo (scritto rispetto ai Clienti aziendali).
  - 4.6 Nei confronti di Clienti aziendali, abbiamo facoltà, in caso di mora di pagamento colposa, di addebitare interessi di mora pari al 14% p.a. Ai

consumatori si applicano gli interessi di mora di legge. Si riserva la rivendicazione di un ulteriore danno di mora.

- 4.7 In caso di mora di pagamento del Cliente aziendale nel quadro di altri rapporti contrattuali in essere con noi, abbiamo facoltà di interrompere l'adempimento dei nostri obblighi derivanti dal presente contratto fino all'adempimento da parte del cliente. Abbiamo anche facoltà di rendere dovuti tutti i crediti per prestazioni già fornite dal rapporto commerciale corrente con il Cliente.
- 4.8 Al Cliente spetta un potere di compensazione solamente nella misura in cui eventuali contropretese siano state accertate legalmente o da noi riconosciute.
- 4.9 Per i solleciti opportuni e necessari per la recuperabilità il Cliente s'impegna, in caso di mora di pagamento colposa, al pagamento delle spese di ingiunzione di importo fino a 50 € per sollecito, nella misura in cui ciò sia commisurato al credito rivendicato. Ci riserviamo di addebitare in fattura ai Clienti eventuali ulteriori spese di giudizio adeguato.

#### 5. Obblighi di collaborazione del Cliente

- 5.1. Il nostro obbligo di esecuzione della prestazione inizia non prima che il Cliente abbia realizzato tutti i presupposti edili, tecnici e giuridici per l'esecuzione, in particolare abbia procurato la documentazione necessaria, comunicato le informazioni, ottenuto le autorizzazioni, concesso le approvazioni e pagato l'acconto pattuito.
- 5.2. Qualora il Cliente non adempia a tale obbligo di collaborazione, la nostra prestazione (esclusivamente in relazione all'incompleta capacità di fornire la prestazione in conseguenza di informazioni errate da parte del cliente) non è viziata.
- 5.3. Il Cliente deve ottenere le autorizzazioni necessarie di terzi e le notifiche e i permessi delle autorità sotto la propria responsabilità e a proprie spese.
- 5.4. Il fabbisogno energetico e idrico necessario per l'esecuzione della prestazione, prova di funzionamento compresa, deve essere fornito dal Cliente a sue spese.
- 5.5. Il Cliente non ha facoltà di cedere crediti e diritti derivanti dal rapporto contrattuale senza il nostro consenso scritto.

#### 6. Esecuzione della prestazione

- 6.1. Un ordine da noi accettato può essere modificato fino a 6 settimane prima della data di consegna pattuita. In caso le richieste di modifica siano da noi accettate, ci riserviamo di addebitare un rimborso spese forfettario pari al 10% del valore netto dell'ordine in questione. Dall'invio, da parte nostra, della conferma d'ordine al Cliente non saranno più possibili annullamenti.
- 6.2. Siamo tenuti a considerare richieste di modifiche o ampliamenti del Cliente solo se necessari per ragioni tecniche al fine di raggiungere lo scopo del contratto.
- 6.3. Modifiche di minima entità ragionevoli e oggettivamente giustificate, da parte del Cliente aziendale, alla nostra esecuzione della prestazione s'intendono autorizzate in origine.
- 6.4. In caso di modifica o integrazione all'ordine, per qualsivoglia motivo, dopo il conferimento dello stesso, la data di consegna/della prestazione si posticipa di un periodo di tempo adeguato.
- 6.5. Se, dopo la stipula del contratto, il cliente desidera che la prestazione sia eseguita in un tempo più breve, ciò costituisce una modifica contrattuale. In conseguenza, possono rendersi necessarie ore di lavoro straordinario e/o maggiori spese per l'accelerazione nell'acquisto dei materiali e il compenso aumenta adeguatamente in proporzione alle maggiori spese necessarie.

- 6.6. Consegne e prestazioni parziali sono consentite e possono essere addebitate a parte in fattura in presenza di motivi oggettivi a giustificarle.
7. Termini e scadenze
- 7.1. Il rispetto dei termini di consegna pattuiti presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Cliente.
- 7.2. Le date di consegna indicate sono da intendersi solo come tempi indicativi pattuiti, salvo che non siano indicate espressamente come vincolanti nella nostra conferma d'ordine. In caso di superamenti di lieve entità giustificabili dei tempi di consegna pattuiti, al Cliente non spetta il pagamento di penali.
- 7.3. I termini e le scadenze si differiscono in caso di eventi di forza maggiore, sciopero, ritardo imprevedibile e non imputabile a noi dei nostri fornitori o altri eventi analoghi al di fuori della nostra sfera d'influenza, per il periodo in cui perdura l'evento in questione. È fatto salvo il diritto del Cliente a risolvere il contratto in caso di ritardi superiori a 3 mesi, che rendono un vincolo al contratto irragionevole e antieconomico.
- 7.4. In caso di mora nell'esecuzione del contratto da parte nostra per motivi diversi da quelli specificati al punto 7.3, il Cliente ha diritto di risolvere il contratto dopo aver fissato una proroga adeguata. La proroga deve essere fissata per iscritto (dai clienti aziendali mediante lettera raccomandata) con contestuale diffida di risoluzione.
8. Nota sulla limitazione dell'ambito di fornitura
- 8.1. Nel quadro di lavori di montaggio e di riparazione, possono verificarsi danni (a) a strutture già presenti in conseguenza di circostanze non individuabili oppure (b) errori nei materiali durante lavori di demolizione nella muratura senza coesione. Rispondiamo di tali danni solo se li abbiamo causati con dolo o colpa grave.
9. Trapasso del rischio
- 9.1. Il rischio passa ai Clienti aziendali dal momento in cui l'oggetto della compravendita, il materiale o l'opera è pronto per il ritiro presso il nostro stabilimento o magazzino, lo consegniamo noi stessi o lo cediamo a un trasportatore (franco fabbrica/ ex works secondo INCOTERMS 2010).
- 9.2. Il Cliente aziendale si assicurerà adeguatamente contro tale pericolo. Ci impegniamo a stipulare un'assicurazione per il trasporto su richiesta scritta del Cliente e a sue spese. Il Cliente autorizza ogni tipo di spedizione comunemente utilizzato in commercio.
10. Mora di accettazione
- 10.1. Il collaudo dell'opera / l'accettazione della merce costituisce un obbligo di prestazione principale del Cliente.
- 10.2. Se il Cliente non ritira una merce pronta per il ritiro a una data pattuita vincolante oppure ritarda l'esecuzione delle prestazioni per motivi imputabili alla sfera del Cliente, ci riserviamo di obbligare i nostri Clienti al rimborso dei costi sostenuti per il magazzinaggio; in caso di magazzinaggio nel nostro stabilimento: almeno lo 0,5% del valore netto dell'ordine al mese.
- 10.3. È fatto salvo il nostro diritto di esigere il compenso per le prestazioni fornite e risolvere il contratto dopo una proroga adeguata.
11. Riserva di proprietà
- 11.1. La merce da noi fornita, montata o altrimenti consegnata rimane di nostra proprietà fino al saldo di quanto dovuto.
- 11.2. La rivendita è consentita solamente se ci è stata comunicata prima per tempo indicando il nome e l'indirizzo del cliente e vi abbiamo

- acconsentito. In caso di nostro consenso, il credito del prezzo di compravendita del cliente aziendale s'intende già adesso ceduto a noi.
- 11.3. Autorizziamo il Cliente a disporre della merce nel quadro della regolare gestione dell'attività. Egli ci cede però già adesso tutti i crediti pari all'ammontare dell'importo finale della fattura (IVA compresa) acquisiti dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi e ciò indipendentemente dal fatto che l'oggetto della fornitura sia stato rivenduto senza o dopo una lavorazione. Il Cliente ha facoltà di incassare tale credito anche dopo la cessione. È fatto salvo il nostro potere di incassare direttamente il credito.
- 11.4. Ci impegniamo tuttavia a non incassare il credito fintanto che il Cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento dai ricavi riscossi, la situazione patrimoniale del Cliente non peggiora sensibilmente, il Cliente non è in mora di pagamento e, soprattutto, non è stata presentata domanda di apertura di una procedura di insolvenza o non sussiste uno stato di insolvenza. Se così fosse, però, o in presenza di altra giusta causa, possiamo esigere che il Cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l'incasso, consegna la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). Questa cessione anticipata comprende il credito acquisito e anche garanzie costituite ed eventuali crediti surrogati. Non è consentito disporre diversamente della merce; disposizioni diverse comportano il risarcimento del danno.
- 11.5. Se il cliente va in mora con il pagamento della merce sotto riserva, possiamo risolvere il contratto senza dover fissare un ulteriore termine di pagamento al cliente.
- 11.6. Il cliente deve annotare questa cessione nei libri e nelle fatture fino al saldo completo del compenso o del prezzo di compravendita e comunicarla ai suoi debitori. Su richiesta, deve metterci a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessari per far valere i diritti e i crediti ceduti. Se il Cliente va in mora di pagamento, abbiamo facoltà di pretendere la restituzione della merce sotto riserva con fissazione di una proroga adeguata.
- 11.7. Il Cliente dichiara espressamente di acconsentire all'accesso, da parte nostra, al luogo in cui si trova la merce sotto riserva nell'ambito della rivendicazione della nostra riserva di proprietà. I costi necessari e congrui per la proposizione di istanze adeguate allo scopo sono a carico del Cliente.
- 11.8. Il Cliente è tenuto a trattare con cura l'oggetto fornito, in particolare ad assicurarlo, a proprie spese, contro danni provocati da incendio, acqua e furto in misura adeguata al valore del nuovo. Qualora siano necessari lavori di ispezione e manutenzione, il Cliente è tenuto a eseguirli tempestivamente a proprie spese.
12. Proprietà intellettuale
- 12.1. Tutti i diritti d'autore e altri diritti di protezione sulle prestazioni pattuite (in particolare un software compreso nell'ambito di fornitura e prestazione, programmi, documentazioni ecc.) spettano a noi o ai nostri licenzianti. Il Cliente riceve solamente il diritto di utilizzare il software, previo pagamento del compenso pattuito, esclusivamente per propri scopi solo per l'hardware specificato nel contratto e in misura del numero di licenze acquistate. Con il contratto stipulato viene generalmente concessa solo un'autorizzazione all'utilizzo dell'opera. La diffusione da parte del committente è esclusa ai sensi della legge sul diritto d'autore. Dalla collaborazione del committente per la realizzazione del software non si acquisisce alcun diritto sull'utilizzo definito nel contratto in oggetto. Ogni violazione dei diritti d'autore del fornitore comporta richieste di risarcimento danni che, in tal caso, devono essere interamente soddisfatte.

- 12.2. Progetti, bozze, preventivi e altra documentazione messi a disposizione da noi o prodotti con il nostro contributo rimangono nostra proprietà intellettuale.
  - 12.3. L'utilizzo di tale documentazione al di fuori di quello conforme alle disposizioni, in particolare la cessione, la riproduzione, la pubblicazione e la messa a disposizione, inclusa la riproduzione anche solo parziale), necessita di un esplicito consenso da parte nostra.
  - 12.4. Il Cliente s'impegna inoltre a tenere segrete, nei confronti di terzi, le conoscenze a cui ha avuto accesso nell'ambito del rapporto d'affari.
  - 12.5. Se, nel quadro delle trattative, la stipula e l'esecuzione del contratto, abbiamo consegnato al Cliente oggetti non dovuti nel quadro dell'esecuzione della prestazione (ad es. campioni di colore, di ferramenta di sicurezza, lampade ecc.), essi ci devono essere restituiti entro 14 giorni.
  - 12.6. In relazione a tutti i progetti, le descrizioni di costruzione ed equipaggiamento, i prodotti software e tutti gli altri materiali informativi consegnati, necessari per l'esecuzione dell'incarico o la consegna dell'ordine da parte nostra, il Cliente ci concede i diritti di utilizzo necessari allo scopo e la possibilità di cedere tali diritti a terzi (ad es. subfornitori).
  - 12.7. In caso di inadempimento delle clausole summenzionate, il Cliente ci mantiene indenne in relazione a tutti i pregiudizi derivanti da tale inadempienza.
13. Garanzia
- 13.1. Si applicano le disposizioni sulla garanzia di legge. Il periodo di garanzia delle nostre prestazioni è pari a un anno dalla consegna per i clienti aziendali.
  - 13.2. Salvo diversi accordi (ad es. accettazione formale), il momento della consegna è il momento di approntamento, al più tardi quando il cliente ha assunto la prestazione nel suo potere di disposizione o ha rifiutato tale presa in consegna senza indicarne i motivi. Se è prevista una consegna comune e il Cliente manca la data di consegna comunicatagli, la presa in consegna s'intende avvenuta in tale data. L'eliminazione di un vizio affermato dal Cliente non costituisce alcun riconoscimento di tale vizio affermato dal Cliente.
  - 13.3. Se le affermazioni di vizi da parte del Cliente non sono giustificate, il Cliente è tenuto a rimborsarci le spese sostenute per l'accertamento dell'assenza di vizi o la risoluzione dell'errore.
  - 13.4. Il Cliente aziendale deve sempre dimostrare che il vizio era già presente al momento della consegna.
  - 13.5. Un eventuale uso o lavorazione dell'oggetto della prestazione difettoso che comporta il pericolo di un ulteriore danno oppure complica o impedisce la rimozione della causa, deve essere sospeso immediatamente dal Cliente, nella misura in cui non sia irragionevole farlo.
  - 13.6. Il Cliente è tenuto a contestare vizi palesi entro una settimana dalla consegna della merce e vizi nascosti entro una settimana dalla relativa scoperta. Questi termini sono termini perentori. Qualora il Cliente ometta di denunciarli, il Cliente non potrà più rivendicare diritti di garanzia, al risarcimento di danni a causa del vizio stesso, il risarcimento di danni ulteriori come pure da un errore sull'assenza di vizi della cosa.
  - 13.7. Se la fornitura presenta un vizio, abbiamo facoltà di provvedere, a nostra discrezione, alla riparazione o la sostituzione del bene (ripristino della conformità).
  - 13.8. Se il ripristino della conformità non va a buon fine, il Cliente ha facoltà, a sua discrezione, di risolvere il contratto o pretendere una congrua diminuzione del prezzo d'acquisto (riduzione).
  - 13.9. Un eventuale uso o lavorazione dell'oggetto della fornitura difettoso che comporta il pericolo di un ulteriore danno oppure complica o impedisce

la rimozione della causa, deve essere sospeso immediatamente dal Cliente, nella misura in cui non sia irragionevole farlo.

- 13.10. Se gli oggetti della fornitura sono prodotti sulla base di dati, disegni, progetti, modelli o altre specifiche del Cliente, rispondiamo solo per l'esecuzione conforme alle condizioni.
- 13.11. Nessun vizio giustifica il fatto che l'opera non sia pienamente idonea per l'uso pattuito, se ciò si basa esclusivamente su circostanze effettive diverse dalle informazioni forniteci al momento dell'erogazione della prestazione perché il Cliente non ha adempiuto ai propri obblighi di collaborazione.
- 13.12. La garanzia è esclusa se gli impianti tecnici del cliente, come ad es. linee di alimentazione, cablaggi e simili non sono in condizioni tecnicamente perfette e pronti all'uso o non sono compatibili con gli oggetti forniti, nella misura in cui questa circostanza sia causale per il vizio.
- 13.13. È esclusa la rivalsa secondo il § 933b del codice civile austriaco ("ABGB") nei nostri confronti.

#### 14. Condizioni di montaggio e di riparazione

- 14.1. Se eseguiamo anche lavori di montaggio o riparazione come da conferma d'ordine, si applicano anche le seguenti disposizioni:
- 14.2. L'inizio dei lavori da parte nostra presuppone che il Cliente abbia portato a termine correttamente e completamente tutte le prestazioni anticipate comunicate nella conferma d'ordine.
- 14.3. Il trasporto e lo scarico di parti di montaggio non fa normalmente parte del nostro ambito di fornitura e devono quindi essere eseguiti dal Cliente a sue spese. Lo stesso vale anche per il disimballaggio degli oggetti previsti per il montaggio.
- 14.4. Per la durata del montaggio, l'ordinante ci mette a disposizione locali asciutti, riscaldati e muniti di serratura e l'energia necessaria per il montaggio o la riparazione.
- 14.5. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà. Il valore residuo della parte sostituita viene messo in conto solamente se espressamente concordato per iscritto.
- 14.6. Salvo diversi accordi con il Cliente, il conteggio avviene sulla base dei costi per manodopera e materiali. Possiamo conteggiare le tariffe giornaliere per le ore di lavoro, viaggio e attesa valide nel giorno di erogazione della prestazione. Sono inoltre a carico del Cliente i costi accessori indicati nella conferma d'ordine, come ad es. trasferta, pernottamento e spese di viaggio.
- 14.7. Qualora i lavori di montaggio o riparazione debbano essere eseguiti su computer, siamo tenuti a iniziare la nostra prestazione solo dopo che il Cliente ha salvato tutti i dati, che potrebbero essere compromessi da questi lavori, su supporti dati separati e ha confermato per iscritto questa protezione al nostro collaboratore competente. Se invitiamo il Cliente a fornirci una simile dichiarazione, è tenuto a provvedere entro una settimana; in caso contrario, la protezione s'intende eseguita.
- 14.8. Il Cliente deve accettare i lavori di montaggio o riparazione. Se il Cliente non accetta i lavori di montaggio o riparazione suscettibili di accettazione, dopo nostra richiesta, entro un termine di due settimane, ciò equivale comunque a un'accettazione. Se non poniamo alcuna scadenza, i lavori di montaggio o riparazione suscettibili di accettazione s'intendono accettati dopo tre settimane dalla conclusione degli stessi.
- 14.9. Il Cliente deve denunciare vizi palesi dei lavori di montaggio o riparazione entro un termine perentorio di una settimana. Vizi non palesi dei lavori di montaggio o riparazione devono essere denunciati dall'ordinante entro una settimana dalla relativa scoperta.
- 14.10. Le rivendicazioni di vizi sono inizialmente limitate al ripristino della conformità (riparazione o sostituzione del bene). Se ripristiniamo la conformità, il Cliente non ha alcun diritto di risolvere il contratto sui

lavori di montaggio o riparazione, né di pretendere una congrua diminuzione del compenso (riduzione), salvo che l'eliminazione del vizio non sia definitivamente fallita.

15. Responsabilità

- 15.1. Rispondiamo di danni patrimoniali in seguito a inadempimento di obblighi contrattuali o precontrattuali, in particolare per impossibilità, mora ecc., solo in casi di dolo o colpa grave.
- 15.2. Nei confronti dei Clienti aziendali, la responsabilità è limitata all'importo massimo garantito di un'assicurazione di responsabilità civile da noi eventualmente stipulata.
- 15.3. Tale limite si applica anche in relazione al danno a una cosa che abbiamo preso in lavorazione.
- 15.4. Diritti al risarcimento danni di clienti aziendali devono essere rivendicati, pena la decadenza, entro due anni dalla conoscenza del danno.
- 15.5. L'esclusione di responsabilità comprende anche diritti nei confronti di nostri collaboratori, rappresentanti e ausiliari a causa di danneggiamenti da loro arrecati al Cliente senza riferimento a un contratto, da parte loro, con il Cliente.
- 15.6. La nostra responsabilità è esclusa per danni dovuti a uso o magazzinaggio non conforme, sollecitazione eccessiva, inosservanza di prescrizioni d'uso e installazione, errati montaggio, messa in funzione, manutenzione o riparazione da parte del cliente o di terzi non autorizzati da noi, oppure a naturale usura, nella misura in cui questo evento sia stato causale per il danno. L'esclusione di responsabilità sussiste anche per l'omissione di manutenzioni necessari, salvo che non abbiamo assunto contrattualmente l'obbligo alla manutenzione.
- 15.7. Se e nella misura in cui il Cliente può pretendere, per danni di cui noi rispondiamo, prestazioni di garanzia attraverso un'assicurazione contro i danni propria o stipulata a suo favore (ad es. assicurazione di responsabilità civile, kasko, trasporto, incendio, interruzione d'esercizio e altre), il Cliente s'impegna a ricorrere alla prestazione assicurativa e la nostra responsabilità si limita ai pregiudizi sofferti dal Cliente dal ricorso a tale assicurazione (ad es. premio assicurativo più alto).
- 15.8. Tutte le caratteristiche del prodotto sono dovute, in relazione a documenti di omologazione, istruzioni per l'uso e altri manuali e istruzioni riferiti al prodotto (in particolare anche controllo e manutenzione), nella misura in cui ci si può aspettare da noi, da produttori o importatori terzi del Cliente tenendo in considerazione le relative conoscenze ed esperienze. Il Cliente come rivenditore deve stipulare un'assicurazione adeguata per rivendicazioni per responsabilità di prodotto e tenerci indenni in relazione a diritti di regresso.
- 15.9. È esclusa una rivalsa nei nostri confronti secondo il § 12 della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ("PHG").

16. Considerazioni generali

- 16.1. Qualora singole parti delle presenti CGC siano o diventino inefficaci, l'applicabilità delle parti rimanenti rimane inalterata.
- 16.2. Noi, come pure il cliente aziendale, ci impegniamo già adesso congiuntamente, partendo dal presupposto di una buona fede delle parti contraenti, ad adottare una regolamentazione sostitutiva che si avvicini il più possibile al risultato economico della previsione inefficace.
- 16.3. In caso di differenze linguistiche tra la versione tedesca e inglese delle CGC in oggetto, fa fede la versione tedesca.
- 16.4. Trova applicazione il diritto austriaco ad esclusione di norme di rinvio. È ugualmente esclusa la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili ("CISG").
- 16.5. Foro competente per tutte le controversie sorte dal rapporto contrattuale o da contratti futuri tra noi e il cliente aziendale è il tribunale competente in materia per il distretto di Innsbruck.



- 16.6. In caso di controversie che non possano essere regolate di comune accordo, si dovranno inizialmente coinvolgere mediatori (creditizi) iscritti nell'apposito registro (legge sulla mediazione civile, "ZivMediatG") per la composizione stragiudiziale del conflitto. Qualora fosse impossibile trovare un accordo sulla scelta dei mediatori creditizi o sui contenuti, azioni legali saranno avviate non prima di un mese dal fallimento delle trattative. Tutte le spese necessarie sostenute per la mediazione precedente, in particolare anche quelle per un giureconsulto, possono essere pretese, secondo accordo, in un procedimento giudiziario o arbitrale come spese preprocessuali.
- 16.7. Luogo d'esecuzione nel rapporto d'impresa bilaterale è la sede dell'imprenditore.